



Ma allora la negoziazione assistita ha ancora un senso â?!

Descrizione

Avendo erroneamente citato la compagnia di assicurazione avversaria, in una causa di rca, il procuratore di parte ricorrente, alla prima udienza, ammetteva lâ??errata individuazione della titolaritÃ della posizione soggettiva passiva e dichiarava pertanto la rinuncia agli atti. La causa veniva trattenuta in decisione in ordine alla richiesta di parte convenuta di liquidazione delle spese di lite, non avendo accettato la proposta alla compensazione delle spese invocata dalla parte ricorrente.

Il Giudice di Pace di Padova (dott. Valeria Raudino) con la sentenza dd. 27 febbraio 2025 n. 322 ha deciso per lâ??**integrale compensazione delle spese tra le parti**, rilevando come: â??in unâ??ottica di **leale collaborazione tra le parti**, (la compagnia di assicurazione) **avrebbe potuto rilevare la propria estraneitÃ ai fatti giÃ in sede stragiudiziale, quando invitata alla stipula della negoziazione assistita**, non riscontrava la mail del ricorrente, anche solo per rilevarne lâ??errata evocazione quale soggetto passivo, comportamento che avrebbe senzâ??altro disincentivato il ricorrente dallâ??incardinare lâ??odierno giudizioâ??.

Viene così affermata la **reale funzione deflattiva dellâ??istituto della negoziazione assistita**, deputata ad un preliminare e franco confronto tra le parti prima dellâ??inizio delle ostilitÃ processuale. E soprattutto viene tratto lâ??istituto da quella dimensione di mero orpello burocratico cui Ã" oggi purtroppo relegato. Importante poi lâ??affermazione che **il mancato riscontro allâ??invito alla negoziazione assistita costituisce condotta sleale e non corretta, sanzionabile poi in sede giudiziale**.

Categoria

1. La nostra giurisprudenza

Data di creazione

01 Mar 2025